



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Via Faustino Tanara n. 5 – 43121 Parma

Giuseppe Zambello

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Paolo Cuccu

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Alessandro Zambello

Dottore Commercialista

Monica Ortalli

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Matteo Poli

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

LEGGE DI BILANCIO 2019

Corsa al rush finale per l'approvazione nei tempi della Legge di bilancio 2019. Dopo l'approvazione del maxi-emendamento al Senato la notte del 22 dicembre, il testo è passato alla Camera dove è stato approvato con la fiducia il 30 dicembre 2019.

Il testo è diventato Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 31 dicembre 2018.

In considerazione della quantità delle novità introdotte, per rendere più agevole la lettura, abbiamo suddiviso le disposizioni per macro argomenti.

In particolare, nella circolare che segue, andremo a riepilogare le principali novità in materia di imposte dirette, ovvero:

1. L'estensione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
2. Imposta sostitutiva imprenditori individuali esercenti arti e professioni;
3. Le modifiche alla disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF;
4. Abrogazione dell'ACE.



1. Estensione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014

Sono modificati i requisiti di accesso e le cause ostative del regime forfetario di cui alla L. 190/2014.

Non viene incisa la restante disciplina del regime (come, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).

E' prevista un'unica soglia di ricavi per l'accesso al regime, potranno così usufruirne coloro che nell'anno precedente [2018] hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 Euro.

Inoltre, vengono eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime previste dalla previgente normativa quali:

- a) aver sostenuto spese per l'impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art. 60, TUIR;
- b) costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali non superiore a € 20.000;
- c) percezione di un reddito da lavoro dipendente/assimilato non superiore ad Euro 30.000 lordi.

Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfetario, resta fermo il fatto che non possano accedere allo stesso gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a:

- società di persone;
- associazioni;
- imprese familiari.

Viene inoltre introdotto un nuovo limite:

- modificando l'iniziale idea di escludere dal regime tutti i possessori di partecipazioni in Srl, è stato ora previsto che non possano fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni mediante applicazione del regime forfetario.



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

Viene infine introdotta un'altra importante causa di esclusione con finalità antielusive, rispetto all'originario regime forfettario, che limita le persone fisiche:

- la cui attività professionale sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali erano in corso (2018) rapporti di lavoro;
- la cui attività professionale sia esercitata prevalentemente nei confronti di soggetti con i quali siano intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due precedenti periodi d'imposta;
- ovvero svolgano l'attività nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, al fine di determinare il reddito imponibile.

Le modifiche apportate al regime forfettario decorrono dall'1.1.2019. Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.

Per tutto quanto non sia stato espressamente modificato dalla Legge di Bilancio 2019, si farà riferimento, in quanto compatibili, alle precedenti disposizioni di Legge.

2. Imposta sostitutiva imprenditori individuali esercenti arti e professioni

Dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro applicheranno un'unica imposta pari al 20% del reddito determinato in modo analitico (ricavi meno costi inerenti).

L'imposta in oggetto pari al 20% del reddito dichiarato sarà quindi sostitutiva di:

- IRPEF;
- IRAP;
- Addizionali comunali e regionali.

Inoltre, i contribuenti che applicheranno l'imposta sostitutiva non saranno assoggettati a ritenuta d'acconto da parte dei propri clienti e potranno godere delle seguenti esenzioni:

- non saranno tenuti ad operare le ritenute alla fonte ma nelle dichiarazioni dei redditi devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi,
- saranno esclusi dal campo di applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti;



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

N.B: a differenza dei soggetti rientranti nel regime forfettario (ricavi inferiori a 65.000 €), coloro che applicheranno l'imposta sostitutiva saranno comunque soggetto agli obblighi relativi alla fatturazione elettronica.

Infine, per espressa previsione normativa, non potranno applicare l'imposta sostitutiva:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione dell'imposta del reddito;
- i soggetti non residenti con alcune eccezioni;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi,
- esercenti attività d'impresa, arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone ed associazioni o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati e che esercitano attività d'impresa, arti e professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori dei 2 anni precedenti o in ogni caso nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi.

3. Modifiche alla disciplina del riporto delle perdite per i soggetti IRPEF

La Legge di Bilancio 2019 riconosce ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità adottato, la possibilità di riporto in avanti illimitato delle perdite nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa. Nella tabella si riassume la disciplina previgente.

PRECEDENTE DISCIPLINA RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRPEF		
TIPO CONTABILITÀ	Semplificata	Ordinaria
TIPO COMPENSAZIONE	Compensazione con tutti gli altri redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta	Compensazione solamente con altri redditi d'impresa e di partecipazione
DISCIPLINA EVENTUALI ECCEZIONI NON COMPENSATE	L'eventuale eccedenza non era riportabile e andava persa	Riportabili in compensazione al 100% dei redditi conseguiti nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

Con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, viene sostanzialmente uniformata la disciplina del riporto delle perdite fiscali di tutte le tipologie di imprese (sia in contabilità ordinaria che semplificata) con quella prima d'ora applicabile alle società di capitali, mentre viene distinta un'apposita fattispecie unicamente per i lavoratori autonomi.

In particolare, viene di seguito riportato lo schema riepilogativo della disciplina in oggetto a seguito delle novità introdotte:

NUOVA DISCIPLINA RIPORTO PERDITE SOGGETTI IRPEF			
SOGGETTO	LAVORATORE AUTONOMO	IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	IMPRENDITORI INDIVIDUALI, SNC, SAS IN CONTABILITÀ ORDINARIA
COMPENSAZIONE	Compensazione con tutti gli altri redditi prodotti nello stesso periodo di imposta	Compensazione possibile unicamente con altri redditi d'impresa e di partecipazione	
EVENTUALI ECCEDENZE NON COMPENSATE	L'eventuale eccedenza non è riportabile e va persa	Possono essere utilizzate nei successivi periodi d'imposta (senza limiti temporali) nella misura dell'80% dei redditi conseguiti nel periodo (limite quantitativo).	

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Per i soggetti in contabilità semplificata, è previsto un regime transitorio di utilizzo delle perdite. In particolare:

- le perdite del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi;
- le perdite del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi.

Infine, per quanto riguarda invece le perdite maturate nel 2017 e non utilizzate in compensazione di altri redditi nello stesso periodo 2017 (secondo le regole dettate dal regime vigente fino al 2017), la possibilità di recupero è effettuata nei limiti del 40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019 e del 60% del reddito maturato nel 2020.



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Viale Tanara n. 5 – 43121 Parma

REGIME TRANSITORIO	PERCENTUALI DEL REDDITO PRODOTTO UTILIZZABILI PER LO SCOMPUTO DELLE PERDITE			
	2018	2019	2020	2021
Perdite				
2017 non interamente compensate	40%	40%	60%	80%
	2018	40%	60%	80%
	2019		60%	80%

4. Abrogazione dell'ACE

La Legge di bilancio 2019 prevede l'abrogazione della disciplina ACE (Aiuto alla Crescita Economica) a partire dal periodo d'imposta 2019 (per l'anno 2018 resta confermata l'aliquota ACE nella misura dell'1,5%).

Tuttavia, le eccedenze di ACE pregresse potranno essere riportate e dedotte anche nei periodi d'imposta successivi, oppure trasformate in credito d'imposta ai fini IRAP.

Parma, 07 gennaio 2019